

Cessioni di credito su contributi per interventi di formazione professionale:
Disposizioni operative.

**A TUTTI GLI
ENTI ACCREDITATI
Rispettivi indirizzi**

Pervengono a questa Amministrazione diverse notificazioni di contratto di cessione di credito stipulato tra soggetti beneficiari di contributi assegnati per lo svolgimento di attività formativa e soggetti terzi.

Al riguardo va precisato che una reale posizione di diritto di credito da parte degli stessi Enti beneficiari può essere ravvisata soltanto nel momento in cui da parte di questa Amministrazione viene formalmente approvato il rendiconto relativo all'attività formativa e determinato il saldo a credito. Prima di tale determinazione finale, preceduta dalla verifica amministrativo-contabile, non si può infatti configurare un diritto di credito liquido, certo ed esigibile in capo al beneficiario ma una mera posizione di aspettativa giuridicamente tutelata.

L'art. 45 della L.R. 29/11/01, n. 39 dispone peraltro che *“le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa”*.

Ne consegue che da parte di questa Struttura verranno accettate solamente le cessioni di credito stipulate dall'Ente beneficiario successivamente alla formale approvazione con decreto dirigenziale del rendiconto relativo all'attività formativa finanziata, notificate e accettate da questa Struttura anteriormente alla liquidazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. Pier Angelo Turri